

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
46	<p>1) In Caso di acquisto linea produttiva in sostituzione di una esistente ma meno efficiente da un punto di vista energetico, il costo ammissibile è per intero quello della nuova linea produttiva o è la differenza tra il costo della linea produttiva nuova ed il valore (di mercato o da residuo da ammortizzare) della preesistente? Es. Nuova linea efficiente € 1.000, vecchia linea € 600, costo ammissibile € 400. Il dubbio nasce dalla lettura dell'art. 38 del Reg UE 651/2014 (al quale l'avviso rimanda e che è la fonte normativa) che al comma 3 lettera b sembrerebbe definire i costi ammissibili come sopra riportato.</p> <p>Art. 38 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>2) Stessa cosa dicasi per l'acquisto di Impianti per energia da fonti rinnovabili, in quanto l'art. 41 del Reg UE 651/2014 ha lo stesso tenore dell'art. 38. Questo per la lettera b) comma 6 dell'art.41.</p> <p>3) Per gli investimenti di cui alla lettera c) comma 6 art. 41 invece non si capisce quale potrebbe essere la casistica delle tipologie di investimento rientranti. Avere degli esempi di impianti cui si fa riferimento (si parla di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente dato che non esistono impianti di dimensioni analoghe) in modo da capire la differenza rispetto alla lettera b) dato che gli investimenti alle lettere a) e b) comma 6 art. 41 sono soggetti ad un contributo all'80% mentre quelli della c) al 65%.</p> <p>4) Sempre per la lettera c) il costo ammissibile sarebbe il costo totale dell'impianto che si va ad acquistare? (nell'art. 41 lett. c) si dice che il costo ammissibile è quello pari ai costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente).</p> <p>Art. 41 6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.</p>	<p>1) Preliminarmente si segnala che l'intervento di efficientamento energetico consiste nella sostituzione di singole parti e/o di componenti (ad es. motori, inverter etc.) di impianti/macchinari/attrezzature. Solo nel caso in cui la parte e/o il componente non sia fisicamente o funzionalmente separabile, si potrà procedere alla sostituzione dell'intero impianto/macchinario/attrezzatura. Sulla base di quanto sopra detto l'art.38 comma 3 deve essere inteso così come di seguito dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett. a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è facilmente individuabile come investimento "distinto" all'interno del costo complessivo dell'investimento (ad esempio la mera sostituzione di singole parti e/o di componenti elettriche/meccaniche dell'impianto che contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici), il costo ammissibile a finanziamento corrisponde al costo connesso all'intervento di efficienza energetica proposto. • lett. b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica ammissibile a finanziamento è individuato secondo quanto stabilito dalla <i>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)</i>. <p>2) Si rimanda alla risposta n. 2 al quesito n°14 3) Si rimanda a quanto indicato all'art.43 del Reg.651/2014.</p> <p>4) Relativamente alla lettera c) il costo ammissibile è il costo totale dell'impianto che si va ad acquistare.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
47	<p>Siamo un'azienda, con codice Ateco F- Costruzioni, di cui all'Allegato 13 del bando pubblicato nella Gurs n. 46 del 26-10-2018. Dovendo presentare un progetto, finalizzato a promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi dell'energia primaria per l'autoconsumo nelle seguenti unità locali:</p> <p>1) - Unità locale costituita da un edificio comprendente n°10 alloggi più un secondo edificio con 7 alloggi entrambi concessi in locazione a canone agevolato e sostenibile con vincolo della durata di 15 anni, apposto nel 2012, nel Registro dei beni immobiliari di questi 2 immobili, intestati all'azienda, in rispetto dell'impegno sottoscritto con la Regione siciliana.</p> <p>2)- Unità locale con destinazione turistico-ricettiva Categoria catastale D/2, la prima ubicata in provincia di Agrigento la seconda ubicata in provincia di Caltanissetta.</p> <p>Il quesito è: possiamo includere entrambi le unità predette?</p>	<p>Il quesito non è chiaro, riformulare.</p>
48	<p>1) si richiede se tra gli interventi previsti alla Tipologia A - Interventi di efficienza energetica previste al punto 3.1 dell'Avviso si possono ricomprendere anche la sostituzioni di apparecchiature a tecnologia obsoleta e a più elevato consumo energetico.</p> <p>Applicando un caso concreto: è possibile sostituire una gràmola per impianto oleario vecchia di 20 anni caratterizzata da elevati consumi energetici con una di nuova concezione con bassi consumi energetici?</p> <p>2) relativamente alla figura dell'EGE che redigerà la diagnosi energetica, si chiede quando questo deve essere di settore civile e quando di settore industriale.</p> <p>Applicando sempre un caso concreto: nel caso in cui l'intervento proposto riguarda la sostituzione di corpi illuminanti (Tipologia A) e l'installazione di un impianto fotovoltaico (Tipologia B) in un edificio ad uso industriale (quindi l'efficientamento non riguarda il ciclo produttivo bensì il sistema edificio-impianto) la diagnosi energetica può essere a firma di EGE del Settore Civile?</p> <p>Si ricorda a tal fine quanto prevede la UNI 11339:2009.</p> <p>SETTORE CIVILE (che comprende anche il settore terziario e della PA) le cui particolari competenze sono finalizzate prevalentemente a soddisfare l'esigenza di confort individuale nei settori civile, terziario e della Pubblica Amministrazione e, secondo la norma UNI CEI 11339:2009, si concretizzano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI-CEI EN 16247, parte 2 (edifici); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da: <ul style="list-style-type: none"> - condizioni climatiche locali; - caratteristiche dell'involucro edilizio; - condizioni ambientali interne di progetto; - caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - comportamento degli occupanti e gestione operativa; 4. nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili; 5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3. 	<p>1) Preliminarmente si segnala che non sono ammissibili spese relative ad adeguamenti a norma. Inoltre, si rammenta che l'intervento di efficientamento consiste nella sostituzione di singole parti e/o componenti (ad es. motori, etc.) di impianti/macchinari/attrezzature. Solo nel caso in cui la parte e/o componente non sia fisicamente o funzionalmente separabile, si procederà alla sostituzione dell'intero impianto/macchinario/attrezzatura.</p> <p>2) Si veda risposta al quesito n°22.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
49	<p>In merito ai requisiti di ammissibilità alla misura 4.2.1 PO FESR 2014-2020 si chiede un chiarimento relativo alla esclusione delle aziende operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Articolo 2 paragrafo 2.2 lettera c che riporta testualmente: Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese di cui all'art. 1, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.1084/2017, operante nei settori1: a. pesca e dell'acquacoltura; b. produzione primaria di prodotti agricoli c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi: i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.</p>	<p>Si veda la risposta n. 1 al quesito n. 23.</p>
50	<p>La pompa di calore per la produzione di ACS è da considerarsi in tipologia B, cioè impianti da FER?</p>	<p>La pompa di calore per rientrare nella tipologia B deve soddisfare i requisiti minimi previsti dalla Decisione 2013/114/UE emanata il 01/03/2013 dalla Commissione Europea</p>
51	<p>1. Un' Organizzazione di Produttori (società cooperativa) che svolge l'attività di vendita di prodotti agricoli, può partecipare all'avviso? 2. Un soggetto iscritto all'albo della regione Sicilia in qualità di soggetto certificatore energetico può svolgere gli interventi previsti nella tipologia C (audit energetico, etc.)?</p>	<p>1) L'avviso al paragrafo 2.1 punto 2 lettera c) indica che non possono beneficiare dell'aiuto le imprese operanti nei settori Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi:</p> <p>i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</p> <p>ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari</p> <p>Pertanto sulla base dei contenuti del punto ii) non possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole anche qualora la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti costituisca attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita all'interno dell'impresa agricola stessa o a rivenditori e/o a imprese di trasformazione.</p> <p>Inoltre si precisa che una società cooperativa che svolge l'attività di commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole socie, può partecipare all'avviso solo se la vendita di tali prodotti non costituisce una prima vendita.</p> <p>1) NO. Possono redigere le diagnosi energetiche solo i soggetti previsti al paragrafo 3.1 punto 1 dell'avviso.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
52	<p>1) Relativamente agli interventi di Tipologia B - "Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede produttiva oggetto del programma d'investimento proposto. Saranno agevolati gli interventi d'installazione di impianti da fonti rinnovabili, realizzati nel lotto di ubicazione della sede produttiva, commisurati ad una potenza da destinare all'autoconsumo della sede produttiva e comunque fino ad una potenza nominale non superiore a 1 MW. Il requisito di autoconsumo deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella diagnosi energetica ante operam e nella proposta progettuale presentata, nella quale dovrà essere specificato che l'impianto FER è dimensionato sui consumi post intervento."</p> <p>A tal proposito vi presento una domanda su un caso specifico - Un'azienda ha un consumo annuo (fabbisogno complessivo) di 1.000.000 di kwh suddivisi al 60% nelle fasce diurne e al 40% nelle fasce orarie notturne. A seguito di diagnosi energetica si individuano degli interventi di tipologia A che realizzano una riduzione del 10% del fabbisogno annuo. Quindi a valle dell'intervento l'azienda avrà un fabbisogno annuo di 900.000 kwh annui suddivisi sempre al 60% nelle fasce diurne (540.000 kwh) e 40% nelle fasce orarie notturne (360.000 kwh). La domanda è</p> <p>Posso realizzare un impianto fotovoltaico che produca 900.000 kwh all'anno e quindi commisurato al fabbisogno complessivo post intervento o devo dimensionare un impianto che non ecceda mai l'autoconsumo e dunque che produca 540.000 kwh? La domanda si ritiene necessaria anche perchè nel paragrafo 3.4 dell'Avviso si legge "Sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo". Ma se dimensiono un impianto fotovoltaico che produce 900.000 kwh, ci saranno necessariamente dei momenti in cui la produzione eccederà l'autoconsumo istantaneo e verrà immessa energia in surplus in rete. Tale energia verrà regolata dal meccanismo dello scambio sul posto che retribuisce l'energia immessa con un contributo in conto scambio nella misura massima del fabbisogno. Diciamo che lo scambio sul posto è un accumulo virtuale che dà la possibilità di autoconsumare l'energia anche in momenti in cui non c'è produzione solare. Il meccanismo di scambio sul posto è ammissibile dall'avviso 4.2.1. o è escluso?</p> <p>2) Se un'azienda ha più siti produttivi, posso presentare un progetto che preveda interventi in ciascuno dei siti tali che la risultante complessiva degli efficientamenti sia superiore al 20% e questo è sancito dal paragrafo 3.2 dell'avviso. Ma supponiamo che io abbia due siti produttivi e che in uno dei due siti raggiunga un efficientamento del 10% e nell'altro del 40%. La risultante complessiva di efficientamento è superiore al 20%, ma l'efficientamento di ciascuna unità no. E' ammissibile?</p> <p>3) Relativamente al paragrafo 2.2.4 dei Requisiti di ammissibilità - "Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve essere in possesso di diagnosi energetica, redatta in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs. n.102 del 2014 e di un piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l'efficacia dell'intervento in termini di maggiore risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti." E alla nota a piè di pagina si legge " Per ulteriori chiarimenti in merito ai contenuti delle diagnosi energetiche si rimanda al Documento redatto da ENEA dal titolo "Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti all'art.8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica". La domanda è se rispetto il metodo indicato dal documento ENEA, è necessario che la diagnosi energetica sia condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici? O può essere condotta da un professionista qualificato che non abbia questi requisiti?</p> <p>4) Nel caso in cui due progetti risultano rispettare i criteri di ammissibilità, ma il progetto 1 raggiunge un punteggio di 50 con un tempo di click di 6 secondi e il progetto 2 raggiunge un punteggio di 100 con un tempo di click di 10 secondi, il progetto 1 prevale sul progetto 2?</p>	<p>1) Qualunque sia il regime contrattuale instaurato con il gestore della rete, la condizione prevista dall'avviso è che non venga immessa in rete energia prodotta dall'impianto realizzato. Ciò in quanto l'immissione costituirebbe oggetto di transazione economica, come "vendita di energia" e pertanto sarebbe condizione di esclusione dagli aiuti di stato, nel quale novero ricade l'avviso in esame.</p> <p>2) SI.</p> <p>3) Si veda risposta al quesito n.22</p> <p>4) l'Avviso al paragrafo 4.6 punto 4 recita: "Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base del superamento del valore soglia definito al superiore punto 3, la commissione di valutazione comunica al Servizio 4 "Gestione POR e Finanziamenti" gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni".</p>
53	<p>E' ammissibile come soggetto beneficiario una impresa che ha come codice Ateco <u>secondario</u> (nell'unità locale in cui sosterrà gli investimenti) uno dei codici ammessi dall'Allegato 13 del bando, oppure se l'Ateco da considerare deve essere per forza quello primario.</p>	<p>È possibile partecipare all'avviso con un codice ATECO secondario purchè nell'unità produttiva interessata dal programma di investimento venga svolta l'attiva per la quale viene richiesto il contributo.</p>
54	<p>Un'azienda di produzione e trasformazione di prodotti agricoli può usufruire della misura 4.2.1. Nell'Avviso non è molto chiaro se questo settore sia completamente escluso. Il codice ATECO dell'azienda è il 10.39.</p>	<p>Si veda la risposta al quesito n. 1.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
55	Gli incentivi cui si fa riferimento in tale avviso sono cumulabili o meno con la richiesta di eventuali titoli per l'efficienza energetica (i cosiddetti "certificati bianchi")?	Si veda la risposta al quesito n. 3.
56	Si chiede di specificare per il corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico per autoconsumo (Lettera B), se tale dimensionamento deve tenere conto di tutti i kwh consumati dall'azienda negli ultimi 12 mesi in fascia F1, F2 e F3, oppure solo dei Kwh consumati dall'azienda in fascia F1. Esempio: L'azienda "Y" ha un consumo fatturato negli ultimi 12 mesi pari a 150.000 Kwh totali (In "F1" 60.000 Kwh, in "F2" 40.000 Kwh, in "F3" 50.000 Kwh) nella zona geografica in cui ricade l'azienda c'è una produzione prevista per Kwp installato pari a 1250,00 Kwh annui per Kwp installato, quindi il corretto dimensionamento va calcolato su $150.000\text{Kwh}/1.250\text{Kwh} = 120$ Kwp di impianto da prevedere come autoconsumo, oppure il dimensionamento va calcolato solo con la fascia F1 ovvero $60.000/1250 = 48$ Kwp?	Si richiama la risposta n.3 al quesito n. 23
57	Il requisito di autoconsumo ed il dimensionamento di un impianto fotovoltaico - come deve essere calcolato ? Bisogna parametrizzare il requisito di autoconsumo ed dimensionamento con riguardo ai consumi annuali in fascia F1 o invece con riguardo ai consumi totali di energia elettrica (f1 + f2 + f3) ?	Si richiama la risposta n.3 al quesito n. 23

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
58	<p>- Art. 2.2, comma 1, lettere o) e p): si chiede di specificare se una impresa costituita e attiva da almeno due anni su un codice ATECO non ammissibile, possa partecipare al bando nel caso in cui il codice ATECO per il quale si chiede l'accesso alle agevolazioni (e quindi tra quelli ammissibili) sia attivato presso l'unità locale da meno di due anni e/o comunque prima della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;</p> <p>- Art. 3.1, comma 1 e comma 4: sulla base della definizione di "autoconsumo" riportata al comma 1 (primo capoverso), di quanto indicato al paragrafo che descrive gli interventi di TIPOLOGIA B e di quanto indicato al comma 4, sembrerebbe che ogni singolo kWh prodotto debba essere immediatamente consumato sul luogo di produzione senza possibilità alcuna di immissione in rete; ciò è fisicamente impossibile, poiché qualsiasi impianto FER allacciato alla rete elettrica immette una parte, anche minima, di energia nella rete stessa (ad esempio durante i giorni di chiusura settimanale, nei periodi di fermo-impianto, in caso di potenza istantanea superiore all'assorbimento istantaneo, ecc). Tale circostanza è inevitabile anche nel caso in cui l'impianto FER presenti una produzione annua di energia notevolmente inferiore rispetto ai consumi complessivi della struttura; anche in questa ipotesi, infatti, sono inevitabili momenti di non simultaneità tra produzione e consumo, che determinano l'immissione in rete; l'energia immessa in rete può comunque essere indirettamente recuperata grazie al meccanismo di "scambio sul posto" offerto dal GSE. Tutto ciò premesso, si chiede di specificare se sia sufficiente, sulla base della diagnosi energetica, che la produzione annua dell'impianto FER risulti inferiore rispetto ai consumi complessivi post-operam, o se sia necessario che tutta l'energia venga istantaneamente consumata sul posto. Si evidenzia che questa seconda ipotesi impedirebbe sostanzialmente la realizzazione di impianti FER con il bando, poiché solo gli impianti in isola possono rispettare tale requisito, e nessuna impresa può svolgere la propria attività distaccandosi dalla rete elettrica.</p> <p>- Art. 3.1, comma 2: in questo paragrafo si richiede un risparmio di energia primaria (espressa in TEP) maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno ante-operam, ivi incluso l'apporto da FER; poi però si precisa che la differenza tra i consumi di baseline e i consumi post-operam non deve essere inferiore a tale percentuale. Si chiede di precisare se anche i consumi in questione (baseline e post-operam) debbano essere espressi in termini di energia primaria (TEP), poiché solo così si terrebbe conto dell'apporto da FER (diversamente la differenza tra i consumi ante e post operam sarebbe esclusivamente quella dovuta agli interventi di TIPOLOGIA A).</p> <p>- Art. 4.4, comma 1, lettere f) e g): si chiede di precisare se sono ammissibili i costi, ed eventualmente i limiti massimi, connessi alla redazione del progetto di efficientamento energetico e della relazione tecnica relativa al piano di monitoraggio e valutazione in itinere/ex post, trattandosi di elaborati strettamente correlati all'Avviso;</p> <p>- Art. 4.4, comma 1, lettera j): si chiede di specificare se è necessario effettuare l'analisi prezzi di tutte le voci di computo o se è possibile fare riferimento al Prezzario Regionale 2018 per le voci contemplate dallo stesso (in tal caso non verrebbero indicati marca e modello). Si chiede, inoltre, di precisare se l'analisi prezzi deve riguardare anche gli interventi di tipologia C (diagnosi energetiche, audit, spese tecniche).</p>	<p>1) NO</p> <p>2) Si richiama la risposta n.3 al quesito n. 23. Si sottolinea che il meccanismo dello scambio sul posto non è ammissibile.</p> <p>3) Tutti i consumi nonchè i risparmi energetici conseguiti dall'apporto da FER devono essere espressi in termini di energia primaria (TEP)</p> <p>4) I costi relativi alla progettazione e/o alla realizzazione di tutti gli altri elaborati tecnici ed amministrativi, ad eccezione della diagnosi energetica (così come previsto al paragrafo 3.4 punto 2 dell'avviso) non sono ammissibili a contributo.</p> <p>5) Così come previsto al paragrafo 4.4 punto 1, lett.j) dell'avviso, alla domanda di contributo dovrà essere allegata "dettagliata analisi dei prezzi (perizia giurata in Tribunale), relativa ai beni e servizi oggetto del programma d'investimento proposto, attestante la congruità degli stessi prezzi e con indicazione dettagliata di beni e servizi (quantità, marca e modello, prezzi unitari e prezzi totali), redatta da un tecnico abilitato esterno all'impresa, iscritto a un ordine o albo professionale competente per materia, recante l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione, accompagnata da almeno tre preventivi per ogni tipologia di bene e/o servizio". Pertanto, anche la diagnosi energetica ante operam dovrà essere presente all'interno dell'analisi dei prezzi accompagnata da tre preventivi.</p> <p>Si puntualizza che non sono ammissibili a contributo spese relative a competenze tecniche ad eccezione della suddetta diagnosi energetica.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
59	<p>1. Al paragrafo 3.1 punto 2 si cita: "L'intervento è ammissibile quando il beneficiario dimostri che lo stesso determini complessivamente (riferito all'intero progetto proposto, articolato anche in più siti del medesimo proponente) un risparmio di energia primaria espressa in Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) maggiore o uguale al 20% rispetto al fabbisogno annuo di energia ante intervento, ivi compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili (FER). Ciò significa che la differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post operam non può essere inferiore a tale percentuale. Al tal fine si stabilisce che il confine dell'intervento è l'unità produttiva oggetto dell'intervento ed il punto di misura è il punto di prelievo dalla rete."</p> <p>Si chiede di chiarire se l'apporto delle fonti rinnovabili è da intendersi per quelle esistenti o per quelle previste dall'intervento proposto. In particolare si chiede se, il fabbisogno annuo di energia ante intervento è quello compreso l'apporto da fonti energetiche rinnovabili esistenti e se il 20% di risparmio da ottenere può essere ottenuto considerando anche l'apporto delle fonti energetiche rinnovabili previste dall'intervento proposto</p> <p>2. Nella tabella presente al paragrafo 4.6 punto 2, nel rigo riferito al calcolo del parametro C3: Si chiede se negli impianti a biomassa, la CO2 da considerare per il calcolo è quella presente nei fumi prodotti dall'impianto oppure nulla in quanto la biomassa emette nella combustione una quantità di CO2 pari a quella assorbita dall'atmosfera durante la sua crescita.</p>	<p>1) L'apporto delle fonti rinnovabili è da intendersi per quelle previste dall'intervento proposto. Nel bilancio energetico per il calcolo del fabbisogno annuo di energia ante intervento si dovrà tenere conto dell'apporto da FER esistenti. Mentre, per il raggiungimento del risparmio energetico pari o superiore al 20% si dovrà tenere conto <u>esclusivamente</u> dell'apporto delle fonti energetiche rinnovabili previste dall'intervento proposto.</p> <p>2) La CO2 da considerare per il calcolo è quella presente nei fumi prodotti dall'impianto.</p>
60	<p>Articolo 2.2, lettera A, requisiti di ammissibilità dell' avviso pubblico.</p> <p><i>".....a favore dei lavoratori sia, per i soggetti obbligati ,"</i></p> <p>Domanda: chi sono i soggetti obbligati ? La domanda di pace fiscale (rottamazione delle cartelle) equivale ad una messa in regola degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali?</p>	<p>I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla normativa in vigore.</p>
61	<p>E' possibile realizzare investimenti in una società che commercializza prodotti acquistati da produttori agricoli che non fanno parte della stessa società, e con i quali esiste solamente un rapporto connesso all'approvvigionamento dei prodotti venduti?</p>	<p>Sì</p>
62	<p>- per le micro imprese in che cosa si differenzia il contributo tra 80% e 65%? Leggendo l'articolo non si riesce ad evincere la differenza - le spese di audit energetico vanno sostenute prima: ma possono essere solo fatturate e poi pagate in modalità dilazionata anche dopo la presentazione della domanda oppure deve essere pagato tutto prima?</p>	<p>1) il contributo viene differenziato in base alla tipologia di intervento, così come evidenziato nella tabella riportata al paragrafo 3.5 dell'avviso. 2) Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 5.1 punto 1 lett. e) dell'avviso.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
63	<p>1) In Caso di acquisto linea produttiva in sostituzione di una esistente ma meno efficiente da un punto di vista energetico, il costo ammissibile è per intero quello della nuova linea produttiva o è la differenza tra il costo della linea produttiva nuova ed il valore (di mercato o da residuo da ammortizzare) della preesistente? Es. Nuova linea efficiente € 1.000, vecchia linea € 600, costo ammissibile € 400. Il dubbio nasce dalla lettura dell'art. 38 del Reg UE 651/2014 (al quale l'avviso rimanda e che è la fonte normativa) che al comma 3 lettera b sembrerebbe definire i costi ammissibili come sopra riportato.</p> <p>Art. 38 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.</p> <p>2) Stessa cosa dicasi per l'acquisto di Impianti per energia da fonti rinnovabili, in quanto l'art. 41 del Reg UE 651/2014 ha lo stesso tenore dell'art. 38. Questo per la lettera b) comma 6 dell'art.41.</p> <p>3) Per gli investimenti di cui alla lettera c) comma 6 art. 41 invece non si capisce quale potrebbe essere la casistica delle tipologie di investimento rientranti. Avere degli esempi di impianti cui si fa riferimento (si parla di impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente dato che non esistono impianti di dimensioni analoghe) in modo da capire la differenza rispetto alla lettera b) dato che gli investimenti alle lettere a) e b) comma 6 art. 41 sono soggetti ad un contributo all'80% mentre quelli della c) al 65%.</p> <p>4) Sempre per la lettera c) il costo ammissibile sarebbe il costo totale dell'impianto che si va ad acquistare? (nell'art. 41 lett. c) si dice che il costo ammissibile è quello pari ai costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente).</p> <p>Art. 41 6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente</p> <p>in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.</p>	<p>Si veda la risposta al quesito n.46</p>
64	<p>Al punto 2.2 i-ii si fa riferimento ai produttori primari fornitori dei prodotti agricoli, nel caso questi non fanno parte della società interessata all'iniziativa è possibile essere beneficiari del finanziamento?</p>	<p>Si veda la risposta al quesito n.61</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
65	<p>"Relativamente al punto 2 di seguito specificato, che fa riferimento ai produttori primari fornitori di prodotti agricoli, nel caso in cui questi non facciano parte della società interessata all'iniziativa è possibile essere beneficiari del finanziamento?"</p> <p>2 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità 2.1 Destinatari/beneficiari 2. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso le imprese di cui all'art. 1, par. 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017, operante nel settore: c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei seguenti casi: i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.</p>	<p>Si veda la risposta al quesito n.61</p>
66	<p>Richiedo chiarimenti in merito al punteggio della scheda di autovalutazione in special modo al contributo alla riduzione di consumi energetici dell'Azione 4.2.1. Vi chiedo di specificare un modo più dettagliato come si applica la formula.</p>	<p>Nel caso del punteggio da attribuire al parametro C2</p> <p>$C2 = 100 \times [1 - (C_{post} / C_{ante})]$</p> <p>Dove C_{post} = consumo di energia primaria post intervento al 1° anno espresso in TEP C_{ante} = consumo di energia primaria ante intervento espresso in TEP</p> <p>Si precisa che nel valore di C_{post} non deve essere considerato l'apporto della quantità di energia primaria (espressa in TEP) prodotta da fonti rinnovabili</p>
67	R I M O S S A	

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
68	<p>1) Visto e considerato la definizione di "unità produttiva" secondo l'art.2 del D.lgs 81/2008 riportata al punto f) dell'articolo 2.2 "requisiti di ammissibilità" in cui si definisce la stessa come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", nei casi in cui si prevede che la stessa possa essere composta da più siti, per singola azienda è possibile presentare una domanda di accesso alle agevolazioni per unità Produttive composta da più siti (per esempio uno utilizzato ai fini di deposito ed un altro per la produzione)? 1.1) è possibile presentare domanda per più unità produttive (ognuna eventualmente composta da più siti)? 1.2) Se la risposte precedente fosse positiva sarebbe necessario presentate n diagnosi energetiche per quante sono le n unità produttive? 1.3) Nel caso di presentazione di domanda su più unità operative il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 (risparmio del 20% sul consumo di energia) dell'Avviso deve essere dimostrato e rispettato sul consumo di ogni unità operativa o sul consumo complessivo?</p> <p>2) Nel caso di presentazione di domanda su unità operativa composta da più siti il prerequisito di cui al punto w) del punto 2.2 dell'Avviso ((risparmio del 20% sul consumo di energia) deve essere dimostrato su ogni sito o sul complessivo?</p> <p>3) Per quanto riguarda il punto o) del punto 2.2 dell'Avviso sarebbe possibile presentare una domanda su una unità produttiva composta da più siti funzionalmente e produttivamente connessi in cui uno di essi ha meno di due anni? Nella fattispecie una azienda ha ampliato la propria unità produttiva costruendo altro stabilimento vicino all'esistente (con anzianità maggiore di due anni) meno di due anni fa andando a costituire un'unica unità produttiva in sintonia con il precedente.</p> <p>4) Tra gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei sistemi di alimentazione elettrica di cui alla Tipologia A, possono rientrare anche gli interventi di adeguamento degli impianti previsti dalle normative di settore (es. quadri di cabina, impianti di messa a terra) e/o l'installazione di dispositivi che intervengono sulla qualità della fornitura (es. stabilizzatori di tensione, etc...)?</p> <p>5) Per quanto riguarda i progetti di cui alla Tipologia B "Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili" di cui al punto 3.1 dell'avviso è possibile realizzare impianti dimensionati sul fabbisogno annuo dell'azienda che prevedano regime di scambio sul posto?</p> <p>5a) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto e l'impianto FER fosse dimensionato per non immettere corrente in rete cosa accadrebbe nel caso in cui accidentalmente l'impianto dovesse immettere energia in rete? Per esempio il caso in cui i macchinari con il maggiore consumo subiscano un fermo o una interruzione per manutenzione.</p> <p>5b) Qualora non fosse possibile lo scambio sul posto è ammesso l'utilizzo di dispositivi elettronici in grado di gestire la produzione dell'impianto di fotovoltaico al fine di esprimere esclusivamente la potenza elettrica in uso istantaneo e quindi impedire l'immissione di potenza eccedente?</p> <p>6) Cosa si intende con "sono esclusi gli interventi che eccedono l'autoconsumo" di cui al punto 4) del punto 3.1 dell'avviso in oggetto.</p> <p>6a) Cosa si intende per impianto FER "commisurato ad una potenza da destinare all'autoconsumo"?</p> <p>7) Qualora una azienda durante il periodo di realizzazione dell'investimento di efficienza energetica proposto avesse la necessità di installare ulteriori impianti/macchinari/attrezzature in ampliamento rispetto a quelli esistenti (e non rientranti nel progetto di efficienza energetica) il risparmio energetico minimo del 20% andrebbe comunque calcolato sui consumi presenti al momento di invio della domanda?</p> <p>8) Nella fase di monitoraggio ex post come dovrebbero essere computati i maggiori consumi derivanti:</p> <p>1. Da un ipotetico incremento dei cicli di lavorazione, dovuto ad un aumento delle commesse aziendali</p> <p>2. da un eventuale ampliamento produttivo, connesso con l'installazione di nuove linee/macchinari produttivi, in aggiunta a quelli esistenti avvenuto successivamente all'invio della domanda</p> <p>9) In relazione alle spese ammissibili, connesse all'investimento materiale, tra le opere murarie necessarie alla realizzazione di impianti FER, e nello specifico nel caso di installazione di moduli fotovoltaici sulle coperture degli edifici, possono rientrare nelle spese ammissibili anche il rinnovo della copertura, qualora questo sia reso necessario dalla non idoneità delle proprietà fisico-meccaniche della vecchia struttura di copertura (es. pannelli in cemento-amianto o materiale altamente deteriorato)?</p> <p>10) In relazione ai criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi di cui al punto 4.6 dell'avviso, cosa si intende per:</p> <p>a. approccio BIM alle soluzioni impiantistiche (in particolare che tipo di documentazione viene richiesta per giustificare l'approccio BIM)</p> <p>b. implementazione di EMS o BEMS (in particolare quale livello di implementazione è richiesto alla data di presentazione della domanda)</p> <p>c. nel calcolo del criterio C5, cosa si deve intendere per "produzione di FER stimata al 1° anno"; si deve intendere quella complessiva o quella autoconsumata?</p>	<p>1) si veda risposta al quesito n.17</p> <p>2) si veda risposta al quesito n.17</p> <p>3) NO</p> <p>4) Tra gli interventi di razionalizzazione ed efficientamento dei sistemi di alimentazione elettrica di cui alla Tipologia A non sono ammissibili gli interventi di adeguamento degli impianti previsti dalle normative di settore (si veda paragrafo 3.1 punto 4 dell'avviso.) L'installazione di dispositivi che intervengono sulla qualità della fornitura sono ammissibili</p> <p>5) NO. Si rimanda alla risposta n. 1 al quesito n° 52. 5 a) si veda risposta precedente; 5 b) No</p> <p>6) Non è possibile effettuare interventi di produzione di energia rinnovabile che immettano energia in rete. A tal proposito per ulteriori chiarimenti si rimanda alla risposta del quesito n.32 in merito al concetto di autoconsumo. 6 a) Significa che l'impianto deve essere progettato con riferimento alle curve di carico e che, pertanto, la produzione prevista non deve superare il consumo di riferimento.</p> <p>7) Qualora un'azienda durante il periodo di realizzazione dell'investimento di efficienza energetica proposto avesse la necessità di installare ulteriori impianti/macchinari/attrezzature in ampliamento rispetto a quelli esistenti (e non rientranti nel progetto di efficienza energetica), il risparmio energetico minimo del 20% va comunque calcolato sui consumi presenti al momento di invio della domanda, tenendo conto che nella valutazione post interventi i consumi energetici prodotti dai nuovi impianti/macchinari/attrezzature devono essere univocamente individuati attraverso misuratori installati nei nuovi macchinari. Tali informazioni devono essere esplicitate nel rapporto di monitoraggio che verrà redatto.</p> <p>8) Vedi la precedente risposta al quesito n° 16</p> <p>9) Tra le opere murarie necessarie alla realizzazione di impianti FER non sono ammissibili le spese per il rinnovo della copertura.</p> <p>10) a) E' sufficiente presentare una dichiarazione a firma del proponente nella quale ci si impegna ad adottare il BIM nelle soluzioni impiantistiche di efficientamento energetico proposto. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica nella fase di attuazione dell'intervento anche ai fini del mantenimento del punteggio assegnato. b) E' sufficiente presentare una dichiarazione a firma del proponente nella quale ci si impegna ad implementare un sistema EMS o BEMS. Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica nella fase di attuazione dell'intervento anche ai fini del mantenimento del punteggio assegnato. c) produzione di FER stimata al 1° anno complessiva e auto consumata non possono che coincidere.</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
69	<p>Una società attiva dal 2010 nella lavorazione del legno in un immobile in affitto, nel giugno 2017 trasferisce la propria attività in un immobile di proprietà in un comune vicino, mantenendo tutti i macchinari ed impianti acquisiti dal 2010. Il trasferimento, tra l'altro, è stato sollecitato dalla necessità di liberare l'immobile locato, per renderlo fruibile alla curatela fallimentare.</p> <p>Poiché la società ha interesse a partecipare alla misura 4.2 sia per gli interventi del gruppo A, sui macchinari ed impianti che risalgono al 2010-2013, (mentre non ha interesse ad interventi energetici sull'immobile in perfetta regola) con interventi che prevedano l'acquisto di macchinari e programmi atti ad ottimizzare il processo produttivo, e sia per gli interventi del gruppo B per la produzione di energia da fonti rinnovabili da utilizzare in proprio, si chiede di sapere se, nella fattispecie, è possibile partecipare al bando di cui trattasi.</p>	<p align="center">NO</p>
70	<p>Alla luce di quanto disposto dall'art 3.2 (Massimali d'investimento), punto 1 dell'Avviso: "Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione", si richiede un chiarimento sulla possibilità di presentare domanda per imprese che svolgono l'attività su più siti ed in particolare: se un'impresa, che si occupa della distribuzione e commercializzazione di prodotti per la casa, possa presentare un'unica domanda volta all'efficientamento di più unità locali ovvero la sede centrale, dove svolge l'attività amministrativa e logistica, e le diverse unità locali, punti vendita, sparse sul territorio siciliano.</p>	<p>SI, fermo restando la prescrizione di cui al paragrafo 2.2 punto 5 dell'avviso</p>
71	<p>L'impresa che intende partecipare all'avviso è già dotata di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare al 50% (in autoconsumo istantaneo) il fabbisogno energetico del ciclo produttivo. L'impresa può affiancare all'impianto esistente un nuovo impianto da FER?</p>	<p>Si segnala preliminarmente che l'avviso prevede la possibilità di finanziare impianti a fonti energetiche rinnovabili finalizzati esclusivamente per l'autoconsumo (si veda risposte ai quesiti precedenti). Per quanto attiene gli ampliamenti degli impianti esistenti, si rappresenta che per realizzare un impianto FER, occorre realizzarlo in modo indipendente dall'eventuale impianto esistente, anche se collegato allo stesso contatore di scambio. Pertanto è esclusa la possibilità di effettuare revamping o repowering di impianti esistenti, ma occorre realizzare un nuovo impianto distinto e facilmente identificabile in sede di visite di controllo e collaudo. In tale caso ai fini dell'attribuzione del punteggio C5, nel parametro denominato PFERel. (produzione di energia da FER elettrica stimata al 1° anno) va considerato solamente il contributo di energia autoconsumata fornita dal nuovo impianto.</p>
72	<p>1) Nella valutazione del fabbisogno annuo di energia ante-intervento e dunque nella valutazione dell'energia primaria, devono essere considerati gli scambi di vettori energetici attraverso il confine dell'intervento (punti di prelievo dalla rete) o devono essere considerati anche gli autoconsumi derivanti da fonti rinnovabili (esempio termico e fotovoltaico) già presenti nell'unità organizzativa?</p> <p>2) L'energia esportata da un impianto fotovoltaico già presente nell'unità produttiva (eccedenza non auto-consumata) va detratta dal calcolo del fabbisogno annuo di energia ante-intervento?</p> <p>3) Per impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile destinato esclusivamente all'autoconsumo, nel caso di impianti fotovoltaici, si intende nessuna immissione di energia elettrica nella rete?</p> <p>4) La predisposizione delle diagnosi energetiche possono essere condotte da soggetti in possesso di attestato Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione dell'Energia (UNI CEI EN 50001:2011)?</p> <p>5) Il raggiungimento del 20% di risparmio di energia primaria rispetto al fabbisogno annuo di energia ante-intervento, nel caso di interventi di tipologia A (interventi di efficienza energetica) e tipologia B (interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili) viene calcolato come somma dei risparmi derivanti dalle due tipologie di interventi? E' fissata una percentuale di ripartizione del risparmio derivante da interventi di tipologia A e B?</p>	<p>1) Nella valutazione del fabbisogno annuo di energia ante-intervento e dunque nella valutazione dell'energia primaria, devono essere considerati gli scambi di vettori energetici attraverso il confine dell'intervento (punti di prelievo dalla rete).</p> <p>2) No</p> <p>3) Vedi risposta n.3 al quesito n.23 e risposta n. 1 al quesito n. 52.</p> <p>4) Si veda risposta al quesito n.22</p> <p>5) Il raggiungimento del 20% di risparmio di energia primaria rispetto al fabbisogno annuo di energia ante-intervento viene calcolato come somma dei risparmi derivanti dalle due tipologie di interventi. Non è fissata una percentuale di ripartizione del risparmio derivante da interventi di tipologia A e B</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
73	<p>Piccola impresa che svolge attività industriale di conservazione e distribuzione di cibi surgelati. Negli anni 2017 e precedenti il ciclo produttivo era interamente confinato entro uno stabilimento in affitto, con regolare contratto, nel territorio regionale siciliano. Nell'anno 2018 l'impresa ha localizzato la sua unità produttiva presso nuovo stabilimento, di proprietà, sempre nel territorio regionale siciliano. Di fatto l'impresa ha spostato il ciclo produttivo dal sito precedente a quello nuovo mantenendolo invariato sia dal unto di vista funzionale che energetico. Nel sito precedente (in affitto, anni 2017 e anteriori) era presente un impianto di produzione elettrica di tipo fotovoltaico per autoconsumo (la cui entità supportava per circa il 25% il fabbisogno energetico totale del ciclo produttivo). Nel sito attuale (di proprietà, anno 2018) non vi è alcun impianto di produzione elettrica.</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervento di efficientamento riguarderà il ciclo produttivo che risulta energeticamente indipendente dallo stabilimento presso cui è insediato; - la diagnosi energetica, redatta secondo i requisiti previsti nell'Avviso, riguarda i consumi dell'anno solare 2017 (12 mesi); <p>si chiede se può tale Impresa presentare istanza di contributo e accedere al finanziamento, visto che il ciclo produttivo è rimasto invariato, sotto l'aspetto energetico, nella modifica di localizzazione.</p> <p>Si chiede, inoltre, se la presenza dell'impianto fotovoltaico nel sito precedente possa in qualche misura inficiare la determinazione dei punteggi nella valutazione dei criteri sostanziali.</p>	<p>NO. Si veda paragrafo 2.2 punto 1 lettera o) dell'avviso</p>
74	<p>In relazione al punto sotto riportato,</p> <p>3.4 Spese ammissibili, comma 2: "Spese per studi energetici di cui all'art.49 del Reg. (UE) n.651 del 2014.</p> <p>Audit energetico (ante operam), per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs.. 102/2014, fino ad un massimo di € 10.000,00. Le diagnosi energetiche, per le micro, piccole e medie imprese che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all'art.8, commi 1 e 3 del D. lgs.. 102/2014 devono essere predisposte, comunque, da soggetti di cui all'art.8 del D. lgs. 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o Auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014."</p> <p>si chiede di sapere se gli iscritti nell'elenco dei certificatori della regione Siciliana, sono abilitati a compiere/redigere l'analisi ed il progetto degli impianti per cui si richiede il finanziamento, atteso che da quanto riportato sembrano abilitati in tal senso solo le ESCO, gli EGE e gli Auditor, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. lgs. 102/2014."</p>	<p>NO. Si veda risposta al quesito n.22</p>
75	<p>Il sottoscritto ingegnere civile edile, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza e nell'elenco dei certificatori energetici della regione siciliana, chiede di sapere se le diagnosi energetiche previste dal bando sotto riportato, possono essere da me predisposte, visto che nello stesso si precisa che solo le ESCO, gli EGE ed auditor possono farlo.</p> <p>Il chiarimento viene richiesto, poiché sembra un non senso, che io possa come tra l'altro già fatto, progettare e realizzare impianti elettrici e non possa per essi eseguire la diagnosi energetica. Sembra altresì strano che ci siamo iscritti all'albo regionale dei certificatori, emettendo di conseguenza certificati di diagnosi energetica e la stessa regione poi escluda i propri certificatori.</p> <p>Per tale motivo si riterrebbe giusto proporre nel bando in questione, di estendere anche ad essi tale facoltà.</p>	<p>NO. Si veda risposta al quesito n.22</p>

Quesiti posti sull'Avviso 4.2.1, dal n. 46 al n. 75 bis (in ordine di presentazione)

Progr.	Testo del quesito	Risposta
75 bis	<p>gentile operatore in merito alle faq pubblicate il 12.12.2018 con particolare riferimento al concetto di autoconsumo scrivete che l'autoconsumo deve essere istantaneo (energia prodotta da un impianto e consumata istantaneamente) o differito (immagazzinata tramite accumulo) tale per cui non è consentito il sistema di scambio sul posto. Faccio ricordare a tutto l'esperto tecnico e dirigenziale dell'assessorato regionale energia che quando si realizza un impianto di tipo fotovoltaico al servizio di una attività lo stesso deve essere CONNESSO ALLA RETE (non può esistere un impianto non connesso alla rete) e una volta fatta la domanda di connessione al distributore è necessario scegliere tra SCAMBIO SUL POSTO o RITIRO DEDICATO, IL TUTTO DISCIPLINATO DA APPOSITE DELIBERE DELL'AEEG. pertanto quanto da voi scritto (che non è consentito lo scambio sul posto) appare inusuale e fuori norma; forse volevate scrivere che è necessario dimensionare un impianto da fonte rinnovabile commisurato ai consumi energetici aziendali; inoltre faccio ricordare che è impossibile avere un consumo di tipo istantaneo, ci sono attività lavorative che prelevano dalla rete tanta energia durante alcuni mesi dell'anno e meno energia in altri, in quanto le fasi lavorative non sono costanti ... è il caso di aziende di trasformazione di prodotti alimentaripertanto può accadere che nonostante le stesse aziende abbiano consumi di oltre 300.000 kwh/anno ai fini di un autoconsumo istantaneo si può dimensionare un impianto di appena 3-6 kw di potenza nominale, il che è PARADOSSALE; a mio avviso l'autoconsumo deve essere considerato di tipo annuale e non istantaneo; se è così credo che oltre il 90% delle aziende non potranno inserire gli interventi della tipologia B; Tra l'altro nel punto 2.2 lett. x) dell'avviso viene inserito il termine di AUTOCONSUMO e non viene scritto da nessuna parte se di tipo istantaneo o differito come non viene scritto da nessuna parte dello stesso avviso che non è possibile accedere al sistema di scambio sul posto, QUINDI IPOTIZZO CHE QUANTO DA VOI CITATO NELLE FAQ SIA SOLO UNA INTERPRETAZIONE DI TIPO PERSONALE.</p> <p>per quanto riguarda impianti nuovi, nelle faq del 12/12/2018 scrivete che non sono possibili ampliamenti di impianti esistenti a mio parere per impianto nuovo si intende che i componenti dello stesso impianto devono essere nuovi di fabbrica e non usati; pertanto non ha senso scrivere che non sono ammissibili a finanziamento ampliamenti a impianti esistenti; ci sono attività produttive con oltre 1000 MWh di energia consumata e magari hanno a disposizione un impianto esistente di appena 100 kw e vorrebbero ampliarlo ai fini di un autoconsumo; anche in questo caso nell'avviso 4.2.1 non viene scritto che non è possibile ampliare impianti esistenti</p> <p>sulla base di quanto descritto si CHIEDE chiarimenti precisi circa la definizione di AUTOCONSUMO e di IMPIANTI NUOVI considerato che nell'avviso non ci sono definizioni corrette e precise, previo a vari ricorsi che porterebbero ad avere la definizioni di graduatorie dopo diversi annie i cui tempi non sono conciliabili con gli investimenti aziendali .</p> <p>sicuro di un riscontro e collaborazione, porgo distinti saluti</p>	<p>Preliminarmente si rappresenta che le FAQ sono una metodologia attraverso la quale l'Amministrazione procedente chiarisce, a coloro che lo richiedano avendo dubbi interpretativi, il contenuto delle singole parti dell'Avviso e fornisce l'interpretazione autentica necessaria.</p> <p>Essendo pacifico che un impianto connesso alla rete deve essere regolato da una delle possibilità previste, lo scambio sul posto non è ammesso non come condizione contrattuale ma come condizione fattuale, nel senso che l'immissione di energia elettrica in rete è oggetto di transazione economica come "vendita di energia" e pertanto condizione di esclusione dagli aiuti di stato, nel quale novero ricade l'avviso.</p> <p>L'azione in esame è destinata all'efficientamento energetico e non alla produzione da FER. Quindi la condizione dichiarata "PARADOSSALE" in ordine al dimensionamento degli impianti (nel caso evidenziato FV) nasce, come sopra già chiarito, da una non corretta lettura dell'Avviso e delle basi giuridiche che lo sorreggono.</p> <p>Il riferimento all'autoconsumo è contenuto nel punto 3.1.1 " <i>Per autoconsumo si intende la parte di energia elettrica prodotta, definita all'articolo 1, lettera r), della deliberazione n. 42/02 dell'ARERA, che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione</i>". Non è chiaro quindi a cosa si riferisca la FAQ quando si afferma che "nell'avviso non ci sono definizioni corrette e precise".</p> <p>Per quanto attiene gli ampliamenti degli impianti esistenti, si rappresenta che la precisazione scaturisce dalla considerazione che, qualora si intenda realizzare un impianto fotovoltaico, occorre realizzarlo in modo indipendente dall'impianto esistente, anche se collegato allo stesso contatore di scambio.</p> <p>Pertanto la precisazione fornita con la FAQ è relativa alla esclusione della possibilità di effettuare revamping o repowering di impianti esistenti e dalla conseguente prescrizione che occorre realizzare un nuovo impianto distinto e facilmente identificabile in sede di visite di controllo e collaudo.</p> <p>In ultimo si rappresenta che l'assunto "non può esistere un impianto non connesso alla rete" confligge con la abituale tecnica degli impianti "stand alone", che possono esser utilizzati da imprese che preferiscono approvvigionarsi attraverso propri gruppi elettrogeni.</p>